



COMUNE di ARITZO

Provincia di Nuoro
UFFICIO DEL SINDACO

TEL.0784 - 6272 - 23 - FAX 0784 - 629293

Prot n°

Ordinanza n 30 del

Comune di Arizzo

Data 31/05/2019

N. Prot. 0003115 / 2019

Cat. 03 Cl. 05 Fasc.

Agli Esercenti Locali Pubblici

ARITZO

Albo Pretorio

SEDE

e.p.c. On.Le Prefettura

08100 **Nuoro**

Stazione Carabinieri

08030 **Belvi**

Ufficio Polizia Locale

SEDE

Oggetto: - Divieto di somministrazione sostanze alcoliche ai minori di anni 18.

CONSIDERATO che la Costituzione all'art. 31, pone la tutela dei giovani come compito primario delle istituzioni e prevede che esse predispongano interventi adeguati a tale scopo, e all'art. 32 eleva la tutela della salute a fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

PREMESSO che nel territorio paesano va diffondendosi, soprattutto tra i giovani, l'abitudine ad abusare di sostanze alcoliche;

CONSIDERATO che l'abuso di sostanze alcoliche, in particolare da parte di soggetti giovani e giovanissimi, è estremamente nocivo e compromette il loro stato di salute ed il loro sviluppo psicofisico e che anche il semplice uso di tali sostanze, da parte dei medesimi, non trova ragione in alcuna concreta necessità, oltre a non avere risvolti positivi da nessun punto di vista;

TENUTO CONTO che l'evidenziata nocività e pericolosità è ulteriormente sottolineata anche da sempre più frequenti fatti di cronaca che hanno come protagonisti dei minorenni che hanno abusato di alcol;

RITENUTO che la dimensione che sta assumendo il fenomeno del consumo di alcol tra i giovani richieda azioni concrete al fine di arginare questa piaga soprattutto tra i minorenni, i quali rappresentano una parte della popolazione particolarmente vulnerabile ai rischi legati al consumo di alcol;

PREMESSO altresì che giungono frequentemente, agli organi preposti alla vigilanza, segnalazioni da parte di cittadini le quali evidenziano che i giovani, a seguito dell'assunzione delle sostanze alcoliche, si aggirano nel centro urbano causando disagi, producendo schiamazzi e danneggiamenti con compromissione della quiete pubblica, in specie nelle ore notturne, e, molto spesso compiendo anche atti contrari al pubblico decoro;

CONSIDERATO che tali episodi, oltre a determinare una situazione di degrado ambientale, rappresentano un grave condizionamento per la qualità della vita di cui gli abitanti devono godere, anche in orario serale e notturno, nell'ambito della comunità e determinano un'evidente lesione dei diritti fondamentali alla salute, alla pubblica quiete, al riposo notturno, nonché alla sicurezza e alla incolumità pubblica;

VISTA la normativa vigente con la quale il legislatore ha cercato di eliminare o quanto meno ridurre la consumazione di bevande alcoliche ai minori e in particolare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni Sedici di cui all'art 689 del codice penale e il divieto di vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione di cui all'art. 87 del T.U.L.P.S.;

VISTO l'art 2, in relazione all'art 6 comma2, della Legge 689/1981 che dispone non siano applicate in alcun caso ai minori degli anni 18, per difetto di capacità, le sanzioni amministrative e prevede altresì che rispondano dell'ammontare pecuniario delle stesse i genitori o coloro che esercitano la potestà sul minore a meno che non provino la loro impossibilità di impedire il fatto al minore;

VISTO l'art 1, comma 2, della Legge n° 125 del 30/03/2001, il quale stabilisce che *"per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 C di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore a 21 per cento di alcol in volume"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 5 Agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambito di applicazione;

RITENUTO NECESSARIO adottare i provvedimenti utili per assicurare una civile ed ordinata convivenza, tenuto conto della situazione citata in premessa ed allo scopo di evitare che tali comportamenti possano sfociare in veri e propri reati;

VISTO l'art.54 comma 2 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008;

VISTO l'art 7 bis del D.Lgs 18/08/2001 n° 267

VISTO l'art. 689 del Codice Penale;

VISTO l'art 87 del R.D. 18 Giugno 1931 n° 773;

VISTO l'art 16 della Legge n° 689 del 24/11/1981 così come modificato dall'art. 6 bis della Legge n° 125 del 24/07/2008; di conversione del D.L. n° 92 del 23/05/2008;

ORDINA

Per i motivi citati in premessa è fatto tassativo divieto di vendere e somministrare presso pubblici esercizi, negozi e supermercati di qualsiasi tipo, nonché in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone per le quali viene rilasciata autorizzazione temporanea di somministrazione, ai minori di anni 18, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Tali divieti si estendono anche a tutte le miscele di bevande contenenti detti alcolici anche in quantità limitata o diluita;

I predetti divieti si estendono anche alla vendita e/o somministrazione delle suddette bevande alcoliche, effettuate in luoghi accessibili ai minorenni, a mezzo di distributori automatici che non siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con i dati anagrafici dell'utilizzatore o, in alternativa, qualora non vi sia presente sul posto in maniera continuativa apposito personale che possa effettuare i necessari controlli affinché le bevande alcoliche non siano vendute ai minori.

I titolari dei pubblici esercizi, negozi e gli organizzatori di manifestazioni devono provvedere a porre in essere apposito avviso agli utenti.

Se le violazioni di cui sopra sono commesse dall'esercente di un qualsiasi esercizio commerciale o pubblico esercizio o attività artigianale, in caso di recidiva il Sindaco disporrà la chiusura dell'esercizio per tre giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta.

In caso di abusiva somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, ai sensi dell'art 689 c.p. gli organi accertatori, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria a carico dei responsabili, provvederanno a dare comunicazione all'esercente la patria potestà genitoriale del coinvolgimento del minore.

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00

La presente ordinanza viene preventivamente comunicata alla Prefettura, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio On line del Comune di Aritzo e sia trasmessa ai soggetti in indirizzo.

AVVERTE

Gli agenti della forza pubblica, e coloro ai quali spetta, sono incaricati sull'osservanza ed esecuzione della presente.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L.1034 /71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 Novembre 1971 n°1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Dalla Residenza Municipale, 08/04/2019



Il Sindaco

(Mameli Gualtiero)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mameli Gualtiero", written over the printed name.